

**SI PRENOTI**

**A DEBITO**

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**  
**RG N. 447/2026 Procedimento Unitario**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Luisa Vasile

Presidente

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

Dott. Lorenzo Lentini

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario **RG PU N. 447/2026** per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 31 marzo 2026

**DA**

PASQUALE DE LISE, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 25 giugno 1997 e residente a San Prisco (CE) via Ciro Menotti n. 5, con C.F. DLSPQL97H25I234R, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato al ricorso (cfr. all. 1) - dall'Avv. Guido Fierro (con C.F. FRRGDU90E15F839H), presso il cui studio professionale elegge domicilio in Milano, via R. Boscovich n. 31, indirizzo pec [guidofierro@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidofierro@avvocatinapoli.legalmail.it),

**Ricorrente**

**nei confronti di**

**C.OPERATIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale a MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 9 cap 20122, Numero REA MI – 2643600, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese**

**Partita IVA 12143880966**, in persona della liquidatrice e legale rappresentante *pro tempore* Maria Luigia Morroi, nata a Otranto (LE), il 3 luglio 1934, residente in Via Monferrato 11, Uggiano (LE), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Piantoni del Foro di Milano (c.f. PNTPLA70L13A246Y, pec: paolo.piantoni @milano.pecavvocati.it), come da allegata procura alle liti;

**debitrice costituita**

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

#### **PREMESSO CHE**

la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 2.4.2026, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori alla prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 11.5.2026;

a verbale di udienza in data 11.5.2026, la liquidatrice e l.r.p.t. della società debitrice costituita ha dichiarato di aderire all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale del creditore, come da verbale di assemblea dei soci in data 7.5.2026;

#### **OSSERVA**

##### **La competenza territoriale.**

Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 9 cap 20122;

##### **L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.**

La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività ivi descritta: *"L'IDEAZIONE, LA PRODUZIONE E CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, NONCHE' LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA DI PRODOTTI"*.

Il debitore non si è costituito e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetto alle disposizioni sulla

liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII. Dunque trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che "è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali ..." (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

La società, costituita a dicembre 2021, non ha mai approvato né formalmente depositato al registro delle imprese i bilanci relativi agli esercizi 2022-2023-2024-2025, anche con riferimento all'ultimo triennio previsto dalla legge; in ogni caso, dall'ultima situazione patrimoniale e contabile depositata ed aggiornata al 27.5.2024 emerge un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a € 921.822,72.

**La legittimazione attiva della ricorrente, il *fumus* della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.**

Il credito del lavoratore subordinato ricorrente PASQUALE DE LISE, come esposto nel ricorso, ammonta complessivamente a € 13.145,05, come risultante da decreto ingiuntivo ed atto di precetto in data 6.4.2023, oltre interessi successivamente maturati.

Ne consegue, pertanto, la legittimazione del ricorrente, in qualità di creditore, a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto – debiti di natura erariale, verso MCC e previdenziale, scaduti e non pagati, che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione, complessivamente pari ad € 129.984,47 a partire da dicembre 2022.

**L'insolvenza.**

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:

- a) dall'inadempimento del credito vantato dal lavoratore ricorrente, per importo modesto, fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi quale remunerazione di un normale fattore di produzione, fatto pertanto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
- b) dalla presenza di debiti tributari e previdenziali per un importo ingente di € **130.000** circa di formazione risalente nel tempo, a partire da gennaio 2022;
- c) dall'esito infruttuoso del pignoramento di beni mobili avviato dall'odierno ricorrente in data 3.7.2023;
- d) dall'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi avviato dall'odierno ricorrente, viste le dichiarazioni negative dei terzi pignorati e la conseguente declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, in data 14.11.2024;
- e) inoltre, con riferimento alle società poste in liquidazione il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo di pronto smobilizzo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. la giurisprudenza di legittimità sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 *“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”*; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834, cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 ed in motivazione Cass. Sez. I n. 24948/2019);
- f) dalla circostanza per cui la società - in liquidazione volontaria dal 18.4.2023 - non ha dimostrato con la produzione di una situazione contabile aggiornata di avere un attivo di

pronto smobilizzo capiente per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e verso la parte ricorrente emergenti dall'istruttoria;

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

**P.Q.M.**

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società **C.OPERATIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale a **MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 9 cap 20122**, Numero **REA MI – 2643600**, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA **12143880966**, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

- 1) NOMINA Giudice Delegato il dott. **FRANCESCO PIPICELLI**;
- 2) NOMINA Curatore il dott. **FRANCESCO FOGLIA, C.F. FGLFNC81P28C352J**, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 4) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **30 settembre 2026 ore 10.00** sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire

alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

[https://teams.microsoft.com/L/meetup-join/19%3ameeting\\_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/L/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

- 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 6) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
  - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque

opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

10) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al Pubblico Ministero;

11) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 14 maggio 2026.

Il giudice rel. est.

*Dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente

*Dott.ssa Luisa Vasile*